

2022

SCHEMA NR. 01/2022

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

**MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID**

**Integrato con le disposizioni della nota
Ministero Istruzione e della Salute n.11 dello
08/01/2022**



**CISL
SCUOLA**

Art.1

(Obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

L'articolo 1 aggiorna le categorie soggette all'obbligo di vaccinazione e l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro introducendo gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies al Decreto-Legge nr.44/2021.

OBBLIGO VACCINALE PER 50ENNI E ULTRACINQUANTENNI

Con il nuovo articolo 4-quater (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*), infatti, **dall'8 gennaio 2022 tutti i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea** residenti nel territorio dello Stato Italiano come anche i cittadini stranieri di cui all'art.34 del Decreto L.vo n.286/1998 (stranieri con occupazione da lavoro dipendente o autonomo, stranieri che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e i minori di stranieri) **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età sono soggetti all'obbligo vaccinale** (ciclo primario o booster). **L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.**

N.B.: sono soggetti all'obbligo vaccinale anche i cittadini attualmente non ancora cinquantenni ma che compiranno il 50° anno di età entro il 15 giugno 2022.

Esenzioni

I 50enni che presentano specifiche condizioni cliniche documentate, da attestare a cura del medico di medicina generale o del medico vaccinatore (nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in tema di vaccinazione anti SARS-CoV-2) sono esentati dall'obbligo vaccinale e, in questo caso, la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2, comprovata dalla verifica effettuata dal medico curante, determina altresì il differimento della vaccinazione.

N.B.: per il personale della scuola nulla cambia. Ricordiamo infatti che il Decreto-Legge 172/2021 aveva già introdotto l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

Il nuovo articolo 4-quinquies (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*) **a partire dal 15 febbraio 2022, estende l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde (SUPER GREEN PASS)** derivante da:

- avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo;
- avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento;
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della relativa dose di richiamo;

ad altre categorie di lavoratori.

In particolare, la nuova disposizione prevede, che a partire **dal 15 febbraio 2022**, siano soggetti all'obbligo vaccinale anche **tutti i lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e privato**.

SANZIONI PECUNIARIE PER MANCATA VACCINAZIONE ULTRACINQUANTENNI

Il nuovo art.4-sexies (*Sanzioni pecuniarie*) prevede **l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro** a tutti coloro che, cinquantenni ed ultracinquantenni, non abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale entro il 31 gennaio 2022.

In particolare, la sanzione riguarda gli ultracinquantenni che alla data del 1° febbraio:

- non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (2° dose);
- non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (booster).

Attenzione: l'applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro è estesa anche a coloro che, tenuti all'obbligo vaccinale in forza del precedente Decreto-Legge 172/2021 (**tra cui il personale della scuola**).

L'irrogazione della sanzione pecuniaria è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Art.3

(Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali)

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai servizi

- a) alla persona (**a partire dal 20 gennaio 2022**);
- b) ai pubblici uffici, postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare le esigenze essenziali e primarie della persona individuate con DPCM da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (**a partire dal 1° febbraio 2022**);

è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi (**GREEN PASS base**) derivanti da:

- avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo;
- avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento;
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della relativa dose di richiamo;
- ovvero a coloro che di età inferiore ai 12 anni ovvero ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Art.4**(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo)****Scuola dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)**

- con **un caso** di positività si applica al gruppo/sezione **la sospensione delle attività per 10 giorni** con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

La circolare 11 dell'8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute prevede **per il personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime **48 ore precedenti l'insorgenza del caso** l'applicazione delle misure disposte per i contatti stretti contenute nella circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (in tale circolare veniva disposta una *differenziazione* nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati).

Scuola primaria

- con **un caso** di positività le attività del gruppo classe **proseguono in presenza** e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0). Il test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola.

Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5.

Nel caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico sarà avvisato secondo le procedure applicate localmente per i casi positivi degli studenti e degli operatori scolastici.

La circolare 11 Ministero Istruzione e della Salute *raccomanda*, anche, una distanza interpersonale di almeno 2 metri nel caso in cui venga somministrato il pasto.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime **48 ore precedenti l'insorgenza del caso** viene applicata la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza. Anche in questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in auto-sorveglianza l'effettuazione dei tamponi T0 e T5.

- con **due o più casi** di positività è **sospesa l'attività didattica in presenza** ed è **attivata la didattica a distanza per dieci giorni**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza nella classe degli alunni risultati positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applicano le misure previste per i contatti

stretti ad alto rischio dalla circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute (vedi quanto già riportato per la scuola dell'infanzia).

Scuola secondaria di I e II grado

- con **un caso** di positività nella stessa classe **le attività proseguono per tutti in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista l'auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

- con **due casi** di positività in classe:
 - per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la **didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni**. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo;
 - per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività **proseguono in presenza** con l'auto sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

N.B.: La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.

- con **tre o più casi** nella stessa classe è **prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute.

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti.



Le regole delle quarantene

Se hai avuto un contatto stretto con un soggetto positivo

- Vaccinato con 3° dose
- Concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
- Guarito da covid da meno di 120 giorni

Nessuna quarantena ma obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dal contatto con il positivo. Se insorgono i sintomi è previsto un tampone molecolare o antigenico. Se ancora sintomatico ulteriore tampone al 5° giorno successivo dal contatto con il soggetto positivo.

- Vaccinato con 2° dose da più di 120 giorni
- Guarito da più di 120 giorni

5 giorni di quarantena a partire dal contatto con il positivo.
Tampone finale negativo molecolare o antigenico.

- Non vaccinato
- Non concluso il ciclo vaccinale primario (una sola dose)
- Concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

Quarantena di 10 giorni dal contatto.
Al termine tampone finale negativo molecolare o antigenico

Art.5

(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)

Vengono potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito degli **studenti delle scuole secondarie di I e II grado, soggette all'auto sorveglianza**, mediante somministrazione gratuita di test antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitarie. A tal fine vengono stanziati 92.505.000 milioni di euro.

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia i test diagnostici T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

La circolare nr.11 dell'8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all'applicazione delle disposizioni legislative in materia scolastica.

Auto- sorveglianza

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza termina al 5° giorno.

È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19;

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza all'interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti.